

R.G.I.E. n. [REDACTED]



TRIBUNALE DI TERNI
Sezione Penale

Il giudice, [REDACTED], esaminati gli atti del procedimento in epigrafe indicato, a scioglimento della riserva di cui all'udienza in camera di consiglio del giorno [REDACTED], vista l'istanza presentata in data [REDACTED] dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Perugia, giusta procura speciale in atti, con la quale è stata chiesta la **sostituzione** della pena inflitta alla propria assistita [REDACTED] Tribunale di Terni n. [REDACTED] con i lavori di pubblica utilità,

visto il parere favorevole del P.M. ([REDACTED]) il [REDACTED], ribadito nel corso dell'udienza camerale suddetta;

vista la documentazione medica, a firma del dott. [REDACTED] attestante la compatibilità delle attuali condizioni di salute [REDACTED] allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità;

rilevato che la [REDACTED] è stata condannata dal Tribunale di Terni in composizione monocratica alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e 900,00 Euro di multa, per i reati di cui agli artt. 624-bis c.p. e 55, comma 5, del d.gs. n. 231/2007 e che la sentenza è stata confermata in punto di pena dalla Corte d'Appello di Perugia, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, con sentenza di [REDACTED]

osservato che la condannata impugnava la sentenza resa dalla Corte d'Appello dinanzi alla Corte di Cassazione, che in data [REDACTED] dichiarava il ricorso inammissibile e la sentenza gravata diventava irrevocabile;

rilevato che nelle more della proposizione del ricorso per cassazione è entrato in vigore il d.lgs. n. 150/2023 (c.d. *Riforma Cartabia*), che ha previsto in caso di condanna senza beneficio della sospensione condizionale della pena, la possibilità per il prevenuto di poter beneficiare delle sanzioni sostitutive in caso di condanne a pena inferiore ad anni 4 di reclusione;

letto l'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022;

osservato che la Giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto ai condannati in grado di appello, con provvedimento reso entro il 31 dicembre 2022, di poter chiedere al giudice della esecuzione le sanzioni sostitutive della pena detentiva trattandosi di giudicato superabile in forza di sopravvenuta legge più favorevole (in tal senso, Cass. pen. n. 48579/2023)

vista la disponibilità in atti da parte dell'Ente "[REDACTED]" [REDACTED], con sede [REDACTED] e convenzionato con il Tribunale di Perugia;

letta la documentazione acquisita ex art. 666 c.p. (in particolare, l'indagine sociale redatta dall'UEPE di Perugia e l'attestazione del dott. [REDACTED], che evidenzia - sulla base dei dati anamnesici e clinici raccolti - l'astensione da parte dell'interessato dall'uso di alcol e di droghe);

rilevato che sussistono i presupposti per disporre la sostituzione della pena detentiva inflitta - così come richiesto dalla Difesa - con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ai sensi dell'art. 56 bis l. 689/81, vista la disponibilità della condannata, tenuto conto, al riguardo, sia della specifica funzione rieducativa di detta pena, sia dell'effetto deterrente connesso alla

revocabilità della pena sostitutiva, con ripristino di quella sostituita, in caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del lavoro;

osservato che, avuto riguardo ai criteri indicati dalla l. 689/81, la pena detentiva inflitta deve essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per la durata di 605 giorni [1 anno e 8 mesi di reclusione] e, dunque, considerato che un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro, [redacted] sarà tenuta a svolgere **1210 ore di lavoro**.

P.Q.M.

Visto l'art. 56-bis l. 689/81, sostituisce la pena detentiva stabilita dal Tribunale di Terni con sent. n. [redacted] nei confronti di [redacted] con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per la durata di **1210 ore complessive**, da espletarsi presso dell'Ente [redacted] e, comunque, con modalità e tempi che non pregiudichino le sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute, considerando, altresì, che un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di **due ore** di lavoro.

Autorizza l'istante allo svolgimento di lavori di pubblica utilità per un tempo superiore a due ore giornaliere, ex art. 56-bis della l. 689/81, previo accordo con l'UEPE competente.

Visto l'art. 56-ter l. 689/81, prescrive a [redacted]

- 1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che esponcano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
- 3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale della Regione Umbria;
- 4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
- 5) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

Incarica l'Ufficio di esecuzione penale esterna competente di prendere in carico la condannata ed elaborare un programma di trattamento specifico, avendo cura di segnalare a questa Autorità Giudiziaria eventuale condotte della medesima non rispettose della sanzione e/o delle prescrizioni inflittele o comunque ostative al reinserimento sociale della stessa.

[redacted]

[redacted] **IL GIUDICE**

[redacted]